



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

21 - 2024 - 21 - 41

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2024, N. 24

Realizzazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) del Mediterraneo: costituzione di un GECT insulare euromediterraneo

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove la costituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale delle regioni insulari euromediterranee (GECT), con la Regione Sicilia, la Collettività della Corsica (Francia), la Comunità autonoma delle Isole Baleari (Spagna), le Regioni periferia di Creta, dell'Egeo settentrionale, dell'Egeo meridionale e delle isole Ionie (Grecia) che, partendo dalle peculiarità geografiche dei rispettivi territori coinvolti e dalla loro comune condizione di insularità dalla quale derivano simili svantaggi strutturali e simili potenzialità, affronti, con il metodo della cooperazione partecipata, i seguenti temi:

- a) mobilità dei residenti e dell'accessibilità dei visitatori;
- b) tutela dell'identità culturale e linguistica;
- c) sviluppo economico e sociale sostenibile dell'ambiente (in particolare marittimo);
- d) fiscalità di vantaggio;
- e) transizione energetica e digitale;
- f) migrazioni e pace;
- g) ogni altro tema che si ritenga utile affrontare in maniera sinergica.

Art. 2

Tavolo sardo promotore del GECT

1. È istituito il Tavolo sardo promotore del GECT, d'ora in poi denominato Tavolo.

2. Il Tavolo è composto da un rappresentante della Regione, due rappresentanti del Consiglio regionale, un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali, un rappresentante dell'Università degli studi di Cagliari, un rappresentante dell'Università di Sassari.

3. Con proprio decreto, il Presidente della Regione nomina:

- a) il rappresentante della Regione;
- b) su designazione del Presidente del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, i due rappresentanti del Consiglio regionale, indicando un componente per la maggioranza e uno per l'opposizione;
- c) su designazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, il rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- d) su designazione dei rispettivi Rettori, i due rappresentanti delle Università, uno per l'Università degli studi di Cagliari e uno per l'Università degli studi di Sassari.

4. Il Tavolo è presieduto dal rappresentante della Regione.

5. Il Tavolo ha il compito di promuovere la realizzazione del GECT, curando le relazioni con le regioni insulari euromediterranee interessate e ponendo in essere tutte le altre attività necessarie alla costituzione del GECT.

6. Non sono previsti emolumenti per i membri del Tavolo e il loro incarico è svolto a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio del mandato.

Art. 3

Ufficio sardo del GECT

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Ufficio sardo per il GECT, d'ora in poi denominato Ufficio, allo scopo di garantire il necessario supporto tecnico, professionale, organizzativo e logistico alle attività del Tavolo di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, provvede con propria deliberazione a individuare e assegnare le risorse umane, finanziarie e strumentali per il funzionamento del Tavolo e dell'Ufficio.

3. Il personale dell'Ufficio è individuato negli organici della Regione o del sistema Regione, di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

4. L'Ufficio può avvalersi, nei limiti degli stanziamenti assegnati, di studi e incarichi di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione con competenze utili al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per le spese inerenti al funzionamento del Tavolo e dell'Ufficio e la realizzazione dei loro compiti istituzionali, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2025 (missione 19 - programma 02 - titolo 1).

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 19 - programma 02 - titolo 1		
2025	euro	200.000
2026	euro	200.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1

2025	euro	200.000
2026	euro	200.000.

3. A decorrere dall'anno 2027, agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).